

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 cent. per linea o spazio di linea; Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Un numero separato cent. 20. Arretrato centesimi 40.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Giovedì 3 Dicembre

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria e Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 novembre 1868 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'associazione veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi invio, o reclamo che riguardi l'associazione o la spedizione del giornale, i vaglia postali, le domande d'inserzioni od annunci debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

La Gazzetta Ufficiale si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 4687 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 settembre 1868, n. 4579; Ritenuta la rinuncia fatta dalla Banca Nazionale Toscana, e dalla Banca Toscana di credito per l'industria ed il commercio alla partecipazione nel riparto di sei milioni di biglietti al portatore da lire una, che debbono emettersi a mente dell'articolo 2 della succitata legge;

Sulla proposta del ministro delle finanze, d'accordo col ministro d'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia, il Banco di Napoli, ed il Banco di Sicilia emetteranno milioni sei di biglietti al portatore da lire una, aventi corso obbligatorio indistintamente in tutte le provincie del Regno, ed inconvertibili fino alla cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca.

Art. 2. Dei detti biglietti quattro milioni saranno emessi dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, un milione e cinquecento mila dal Banco di Napoli, e cinquecento mila dal Banco di Sicilia.

Art. 3. Per la Banca Nazionale i quattro milioni di biglietti da emettersi faranno parte dei 750 milioni di lire, stabiliti dalla citata legge come limite alla circolazione della Banca.

Per il Banco di Napoli i biglietti da emettersi per lire un milione e cinquecento mila faranno parte della massa delle sue fedeli di credito e polizze in circolazione, secondo i termini e modi di garanzia stabiliti dai suoi statuti, ma ne saranno distinti pel loro carattere di biglietti al portatore.

Per il Banco di Sicilia i cinquecento mila biglietti da emettersi saranno garantiti da un eguale somma in moneta legale immobilizzata nelle casse del Banco pel rimborso degli emessi biglietti da lire una.

Art. 4. Le forme e i segni distintivi dei biglietti da lire una, da emettersi dai mentovati tre stabilimenti di credito, saranno stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE II. L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il numero 4715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro per gli affari di grazia, giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È concessa piena ed intera amnistia agli autori ed ai complici dei reati di saccheggio, guasti e danni violentemente commessi il 26 aprile 1868 nella casa municipale di Nuoro, a danno di quella civica Amministrazione.

Art. 2. Sono parimente prosciolti da qualunque debito incorso verso la giustizia gli autori ed i complici del reato di ribellione nello stesso giorno commesso tumultuariamente in detta città, a mano armata, contro la truppa e gli agenti della forza pubblica.

Art. 3. Dalla presente amnistia sono esclusi soltanto coloro che risulteranno capi, promotori od istigatori dei detti fatti criminali, o di avere dato all'uopo istruzioni e direzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 novembre 1868. VITTORIO EMANUELE II. G. DE FILIPPO.

REGOLAMENTO generale per l'amministrazione ed il servizio delle Casse degli invalidi della marina mercantile.

(Continuazione e fine - Vedi il numero di ieri)

Art. 100. Le esazioni dei redditi fissi descritti in bilancio possono farsi a tutto il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il medesimo, durando fino a tal epoca l'esercizio finanziario.

Quelle dei redditi variabili ed eventuali sono chiuse col 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 101. Di qualsiasi esazione i tesoriери rilascieranno ricevuta a colui che paga, il quale dovrà presentarla per la registrazione all'ufficio di direzione delle Casse.

Art. 102. Le quitanze per le somme provenienti da redditi fissi ed oltrepassanti le lire 20 saranno rilasciate in carta da bollo da centesimi cinquanta.

In questo caso il tesoriere trascrive sulla matrice del registro delle ricevute l'oggetto del pagamento, e sulla parte corrispondente dello stampato, destinata ad essere staccata e consegnata al debitore, annota che la quitanza fu spedita in carta da bollo.

Art. 103. La carta bollata sarà sempre a carico del debitore.

Art. 104. Uno stesso foglio di carta bollata può contenere più quitanze quando le somme riscosse derivano da uno stesso titolo.

Art. 105. Delle esazioni per rendita sul debito pubblico dello Stato sarà spedita ricevuta dal registro a matrice, la quale passerà al controllo tenuto dagli uffici di direzione delle Casse.

Art. 106. Oltre ai tesoriери, i Consigli avranno speciali contabili incaricati delle esazioni e dei pagamenti nei luoghi fuori della residenza delle Casse, come all'art. 143.

Art. 107. Le amministrazioni non potranno ordinare ai loro tesoriери, o a chi per essi, verun pagamento senza il rilascio di mandati definitivi o provvisori (Modelli n° 24, 25 e 26).

Art. 108. I mandati definitivi di pagamento saranno in carta bollata, tuttavia che eccedano la somma di lire 20.

Essi esprimeranno con precisione l'oggetto della spesa ed il loro montare in tutte lettere ed in cifra.

Art. 109. I mandati saranno firmati dal direttore o dal segretario delle amministrazioni delle Casse o da chi ne fa le veci.

Art. 110. Non potrà rilasciarsi mandato di pagamento se non per ispece deliberata dai Consigli. Nei mandati sarà sempre indicata la deliberazione relativa, eccettuati quelli per pensioni e sussidi annui.

Art. 111. Tutti i mandati per ispece, il cui montare non è invariabilmente determinato in bilancio e deliberato, debbono essere corredati da documenti giustificanti il preciso rilevare del debito da pagarsi.

I documenti posti a corredo dei mandati saranno in esso indicati.

Art. 112. A corredo dei mandati per adempimento di oneri religiosi saranno unite le relative dichiarazioni degli ecclesiastici cui ne spetti o che ne abbiano assunto l'incarico.

Art. 113. I mandati per stipendi e salari degli impiegati ed inservienti delle amministrazioni delle Casse che trovansi per la prima volta sottoposti alle presenti discipline di contabilità saranno corredati pel primo regolamento coi relativi atti di nomina.

Questa giustificazione sarà poi sempre obbligatoria quando si tratti di nuove nomine, e così pure dovrà unirsi copia della deliberazione del Consiglio quando si tratti di aumento di stipendi.

Art. 114. Nei mandati per impiego di capitali a frutto od in estinzione di debiti, per acquisto di stabili e simili, saranno indicati gli atti pubblici cui sono relativi.

Art. 115. Tutti i mandati di pagamento devono essere quitanzati dai titolari.

I soli mandati provvisori di pagamento di pensioni, sussidi e sovvenzioni, da rilasciarsi secondo il Modello n. 26, dovranno essere corredati della fede di esistenza in vita dei percipienti (Modello n. 27) da servire di quitanza.

Art. 116. I direttori sono autorizzati, entro i limiti fissati dal bilancio, a far le occorrenti provviste ad uso degli uffici, delle cui spese poi riferiscono al Consiglio.

Trattandosi però di una spesa per un solo oggetto eccedente le lire 100, dovranno essere previamente autorizzati dai Consigli.

Art. 117. Il pagamento delle pensioni sarà effettuato alla fine di ogni trimestre, e quello dei sussidi alla fine di ogni semestre.

Art. 118. Per esigere i loro assegnamenti i pensionati e sussidiati dovranno presentare oltre alla fede di vita la cartella di ammissione che

vien loro restituita dopo che il pagatore vi ha annotato l'eseguito pagamento.

Art. 119. Le quote residuali, spettanti ai pensionati e sussidiati residui defunti, saranno pagate agli eredi.

Se qualcuno dei medesimi si trovasse assente dallo Stato, quelli presenti avranno diritto alla riscossione, purchè la somma non oltrepassi la quota di un semestre, e si rendano mallevadori verso la Cassa d'ogni qualsiasi reclamo per parte dei coeredi assenti.

In caso contrario gli eredi presenti non possono pretendere che la rispettiva quota parte.

Per giustificare la qualità di erede basterà una dichiarazione del sindaco del luogo di domicilio, nella quale dovrà indicarsi se l'autore abbia o no testato. Se ha fatto testamento non verrà comunicata all'ufficio la copia, oppure la particola relativa.

Art. 120. Delle somme provenienti dalla esazione di capitali e degli altri fondi che risultarono disponibili sarà dai Consigli deliberato l'impiego nel modo che crederanno di maggiore interesse delle Casse e sotto l'osservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 121. Le spese straordinarie previste in bilancio non potranno eseguirsi se non esistono fondi relativi disponibili.

Art. 122. I pagamenti delle spese portate in bilancio potranno effettuarsi fino al giorno della chiusura dell'esercizio, purchè le stesse siano occorse entro l'anno di 12 mesi cui si riferisce il bilancio.

Art. 123. I mandati provvisori di pagamento vengono regolarizzati con mandati definitivi.

Art. 124. Gli stipendi e salari degli impiegati saranno pagati a mesi maturati con mandati definitivi.

Art. 125. Qualunque pagamento fatto indebitamente o non giustificato sarà a carico del pagatore.

CAPO III. - Contabilità e verificazione delle Casse.

Art. 126. Presso gli uffici dei Consigli si terranno i seguenti registri:

Registro di controllo delle esazioni giornaliere (Modello n. 28).

Registro di riscontro del pagamento delle pensioni, sussidi e sovvenzioni (Modelli n. 29, 30, 31 e 32).

Registro dei mandati di pagamento definitivi e provvisori cui si spediscono (Modelli n. 33 e 34).

Registro dei conti correnti coi tesoriери e contabili (Modelli n. 23 e 23 bis).

Registro a matrice degli ordini d'introito (Modello n. 35).

Registro generale di cassa (Modello n. 44).

Art. 127. All'occasione delle verificazioni di cassa, dopo essersi riconosciuto che i mandati definitivi furono soddisfatti, si farà nell'apposita colonna del relativo registro di spedizione risultare del pagamento con indicazione sempre della somma ammessa.

Art. 128. I pagamenti fatti con mandati provvisori, i quali saranno considerati come carte contabili, dovranno poscia regolarizzarsi con mandati definitivi di rimborso a favore dei tesoriери.

Art. 129. L'ultimo giorno di ogni mese i tesoriери rimetteranno alla Direzione lo stato di situazione di cassa munito dei fogli di deconto delle retribuzioni state esatte nel mese stesso, e con indicazione in esso degli altri ordini d'introito a seguito dei quali avessero operate riscossioni.

Art. 130. Compiti i pagamenti ordinati con mandati provvisori, i tesoriери trasmettono questi alle Direzioni perchè vengano, previa verificazione, regolarizzati con mandati definitivi di rimborso a loro favore.

Art. 131. Al primo di ogni mese i direttori procedono alle verificazioni ordinarie delle casse dei tesoriери, salvo le straordinarie che crederanno necessario di operare.

Di tali verificazioni si farà constare con processi verbali in doppia spedizione da redigersi all'atto firmato dal direttore, dal tesoriere e dal segretario.

Art. 132. Un originale di detto verbale resterà a mani dei tesoriери, e l'altro sarà conservato nell'ufficio delle segreterie.

Art. 133. Le verificazioni di cassa consistono: 1° Nel riconoscere i fondi esistenti in cassa; 2° Nell'esaminare tutti i registri di contabilità tenuti dai tesoriери e riconoscere se la scritturazione sia regolare ed esatta; 3° Nel confrontare le emarginazioni fatte sui ruoli con tutte le partite consegnate nel giornale delle riscossioni, nei registri a matrice delle quitanze e nel registro di riscontro tenuto dagli uffici di Direzione, i quali dovranno perfettamente concordare fra di loro;

4° Nel confrontare i mandati pagati col giornale delle spese, e verificare tutti quegli altri documenti di scarico che venissero prodotti dai tesoriери, accertandosi specialmente della regolarità delle quitanze;

5° Nel praticare infine tutte quelle diligenze che si ravviseranno opportune per accertare lo stato delle Casse.

Art. 134. Qualora dalla verificazione risultasse di qualche infedeltà od inesattezza per parte dei tesoriери, o di grave irregolarità nei loro registri, se ne farà constare nel verbale e ne verranno tosto informati i Consigli per gli opportuni provvedimenti.

Art. 135. Verificati i registri giornalieri delle riscossioni e dei pagamenti, e gli stessi trovati regolari, i direttori vi appongono la seguente dichiarazione:

Chiuso ne varietur in lire . . . . . risultato del mese . . . . .

Art. 136. Nel verbale di verificazione di Cassa tanto ordinaria quanto straordinaria che avesse luogo nell'intervallo in cui trovansi aperti due esercizi finanziari, si dovrà far risultare distintamente del caricamento e scaricamento e del fondo di Cassa a cadauno di essi appartenente.

Art. 137. In tutti indistintamente i verbali di verificazione di Cassa si dovrà ugualmente risultare delle carte contabili che concorressero a rappresentare il fondo di Cassa, e si riconoscerà se sono ammissibili.

Art. 138. I tesoriери sono tenuti ad aderire a tutte le verificazioni straordinarie che venissero ordinate dal prefetto, e, sulla semplice visione delle credenziali di cui sarà munito il delegato, dovranno rappresentargli il fondo di Cassa e comunicargli le carte ed i registri alla loro contabilità relativi, onde possa compiere la sua missione.

Venendone richieste dal delegato, le amministrazioni sono pur esse tenute ad assistere a conteste verificazioni per mezzo del direttore, che dovrà sottoscrivere il verbale.

Art. 139. I fondi provenienti dalle esazioni fatte dai tesoriери dei Consigli saranno collocati in due Casse. L'una sarà principale e l'altra secondaria.

La Cassa principale sarà chiusa a triplice chiave, delle quali una sarà custodita dal direttore, una dal segretario e l'altra dal tesoriere, in modo che non possa aprirsi senza il concorso di detti funzionari, ed in essa sarà depositato il numerario eccedente i bisogni giornalieri della amministrazione ed i titoli di rendita e di credito qualsiasi, qualora fossero al portatore.

Nella Cassa secondaria dovrà rimanere soltanto il fondo puramente necessario a far fronte ai pagamenti in corso.

Art. 140. L'esistenza della Cassa principale non esclude che i tesoriери non siano contabili delle somme in essa introdotte, e non debbano conservarne il caricamento senza portarne i fondi né in pagamento né in deduzione delle riscossioni; i risultati dei loro giornali dovranno pertanto rappresentare in ogni tempo e le somme rimaste a loro mani e quelle rinchiuse nella Cassa principale.

Art. 141. Nello stesso modo che si faranno passare dalla Cassa secondaria in quella principale i fondi eccedenti i bisogni ordinari dell'istituzione, da questa si ripasseranno in quella le somme necessarie per sopporre alle spese correnti.

Art. 142. Cotale operazioni dovranno sempre aver luogo coll'intervento del direttore, del tesoriere e del segretario muniti delle rispettive chiavi loro affidate, e saranno notate su registro apposito, il quale dovrà tenersi in triplice originale, ciascuno dei quali conterrà la suddetta annotazione conforme, e sarà sottoscritta volta per volta dal direttore, dal tesoriere e dal segretario.

Art. 143. Uno dei tre originali del detto registro dovrà rimanere costantemente chiuso nella cassa principale, da cui non potrà essere estratto se non per farvi le occorrenti annotazioni nella circostanza di qualche movimento di fondi, un altro starà presso l'amministrazione ed il terzo a mani del tesoriere.

Art. 144. Di regola i traspassi di fondi dall'una all'altra delle casse, di cui all'articolo 139, avranno luogo contemporaneamente alle verificazioni periodiche o straordinarie della contabilità; ma potranno anche eseguirsi ogni volta che se ne presenti il bisogno, o alle norme sovra fissate.

Art. 145. I presidenti dei Consigli potranno sempre intervenire alle verificazioni periodiche di cassa ed operare verificazioni straordinarie, se lo credono necessario.

Art. 146. Trattandosi d'introdurre nella cassa principale o di estrarre titoli di rendita o di credito al portatore, o di qualsiasi altro deposito, si farà apposito verbale in duplice originale firmato dal direttore, dal tesoriere e dal segretario.

Un originale rimarrà a mani del tesoriere e l'altro presso l'amministrazione, che lo unirà al fascicolo dei verbali di verificazione di cassa.

Art. 147. Alla fine di ogni anno finanziario i Consigli indipendentemente da quello che dovranno dare i tesoriери, renderanno il conto dettagliato e generale delle entrate e delle spese verificate nell'anno, il quale, dopo che sarà stato approvato dal prefetto, lo faranno di pubblica ragione per mezzo degli uffici di porto e dei sindaci dei comuni marittimi.

Un esemplare di tale rendiconto dovrà essere rimesso al Ministero della marina.

CAPO IV. - Tesoriери e contabili delle casse.

Art. 148. I tesoriери riuniscono le contabilità generali delle rispettive casse.

Ad essi pertanto si darà caricamento delle percezioni e scaricamento dei pagamenti fatti dai contabili fuori della residenza delle casse.

Art. 149. Gli esattori delle contribuzioni dirette nei luoghi compresi nelle circoscrizioni territoriali delle casse, fuori della sede di esse, e, dove non siano esattori, i funzionari del Governo che si crederà di destinare, potranno essere incaricati delle esazioni e dei pagamenti da farsi per conto delle casse stesse, di cui saranno speciali contabili.

Art. 150. I contabili renderanno conto della loro gestione ai rispettivi Consigli per mezzo dei Comitati locali, nel cui circuito avranno essi residenza, e faranno capo a questi per tutte le pratiche di servizio.

I contabili posti nel compartimento marittimo, nel cui capoluogo ha sede la Cassa, renderanno conto della loro gestione direttamente al Consiglio.

Art. 151. Le riscossioni di qualsiasi natura si

opereranno dai suddetti contabili nei limiti della loro circoscrizione territoriale, dietro deconti ed altri ordini rilasciati dagli uffici di porto o dal direttore delle casse, secondo la rispettiva competenza.

Art. 152. I deconti ed ordini d'introito indicati all'articolo precedente rimarranno presso i contabili, i quali, corredati in calce della stessa ricevuta, di cui all'articolo seguente, li uniranno poi allo stato trimestrale di situazione di cassa.

Art. 153. Di qualunque percezione fatta tanto dai tesoriери che dai contabili, verrà rilasciata ricevuta da staccarsi dai registri a matrice (Modelli n. 21 e 22).

Art. 154. I contabili fuori della sede delle casse dovranno tenere un registro di cassa, nel quale annoteranno gli introiti ed i pagamenti. Questo registro verrà chiuso alla fine di ogni trimestre per le esazioni, ed il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre per i pagamenti (Modello n. 36).

Art. 155. Le percezioni fatte dai contabili nei capoluoghi di compartimento marittimo, fuori quelli ove hanno sede, le Casse saranno controllate in apposito registro (Modello n. 37) tenuto dai rispettivi uffici dei Comitati locali, e quelle fatte dagli altri contabili saranno pure controllate in simile registro tenuto dagli uffici di porto locali.

Art. 156. I contabili fuori delle sedi delle Casse godranno l'aggio del 2 per cento sulle percezioni dei redditi variabili ed eventuali, e quello del 1/2 per cento soltanto sulle percezioni dei redditi fissi.

Art. 157. La restituzione dei capitali di ogni natura, le somministrazioni e rimesse di fondi, i depositi tanto in numerario che in titoli dello Stato, di amministrazioni o di particolari, non danno diritto ad alcun aggio od a provvisione qualunque.

Art. 158. I contabili, chiusi i pagamenti a tutto il 15 del mese successivo ad ogni trimestre, formeranno lo stato di situazione di cassa (Modello n. 38) nel quale descriveranno gli introiti fatti nel trimestre scaduto, sia per redditi e diritti che per somministrazioni di fondi avute, ed i pagamenti di qualsiasi genere eseguiti in conto del trimestre stesso.

Tale stato che porterà la ripresa del fondo rimasto in cassa come da quello del trimestre precedente, e il riepilogo del caricamento e scaricamento, sarà corredato degli ordini d'introito e dei mandati provvisori di pagamento, coi documenti di cui all'art. 152; e, certificato dai contabili esatto e conforme alle risultanze del registro di cassa tenuto per la parte attiva che per la passiva, verrà da essi trasmesso in doppio originale al direttore del Consiglio ed al presidente del Comitato locale del rispettivo compartimento entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre.

Art. 159. Nei primi cinque giorni di ogni mese i contabili dovranno trasmettere al direttore del Consiglio ed al presidente del Comitato locale, nel rispettivo compartimento lo stato di situazione di cassa pel mese precedente in duplice originale (Modello n. 39).

Art. 160. L'autorità destinata dal Governo a procedere alla verificazione di cassa degli esattori delle contribuzioni dirette o di altri contabili, verificherà ad un tempo i fondi relativi alla loro contabilità speciale verso la Cassa degli invalidi della marina mercantile e ne farà menzione nel verbale che redige per tale operazione.

Art. 161. I contabili che nella loro qualità non andranno soggetti a verificazioni di cassa, sarà fatta tale verificazione dal capitano di porto o da un suo delegato ogniquivolta, lo creda necessario o vi sia invitato dalle amministrazioni.

Art. 162. In caso d'irregolarità nella tenuta della contabilità, o di deficienza di fondi, la autorità che procede alle verificazioni di cassa, ne dovranno riferire alle amministrazioni per necessari provvedimenti.

Art. 163. I capitani di porto e i delegati di essi potranno intervenire alle suddette verificazioni.

Art. 164. I mandati provvisori di pagamento delle pensioni, dei sussidi e delle sovvenzioni e qualsiasi altro mandato di pagamento, saranno fatti pervenire in tempo debito ai contabili per mezzo dei Comitati locali, se quelli hanno residenza nel loro compartimento, e direttamente se sono posti nel compartimento nel cui capoluogo ha sede la Cassa.

Art. 165. I contabili si serviranno dei fondi a loro mani, provenienti dalle esazioni per conto delle Casse, per far fronte ai pagamenti loro commessi, e quando non ne avessero a sufficienza saranno essi tesoriери provvisori della somma occorrente mediante vaglia del Tesoro o buono sulla Banca Nazionale, o mediante altro più facile, ma sieno mezzo che si potesse concertare.

Per contro i detti contabili, sull'invito del direttore del Consiglio o del presidente del Comitato locale del rispettivo compartimento marittimo, dovranno passare nella Cassa centrale i fondi da essi ritenuti in eccedenza dei bisogni della loro gestione, valendosi per tale traspasso degli stessi mezzi indicati nel precedente paragrafo.

Art. 166. I Comitati locali controlleranno in apposito registro (Modello n. 40) i pagamenti eseguiti per conto delle Casse nel rispettivo compartimento.

Art. 167. I presidenti dei Comitati locali, verificata la contabilità trimestrale e controllati i pagamenti, invieranno ai Consigli uno degli originali ricevuti dal relativo stato di situazione di Cassa, con tutti i documenti che vi sono a corredo onde si possa procedere alle ulteriori

verificazioni, alla registrazione e sistemazione definitiva della contabilità generale, e riterranno in ufficio l'altro originale per quei riscontri che si dovessero in seguito fare.

Spettano del pari periodicamente un originale dello stato mensile di situazione di Cassa, ritenendo l'altro in ufficio.

Art. 167. Gli uffici di direzione dei Consigli verificano la contabilità trimestrale dei singoli contabili, e praticano le opportune registrazioni, rilasciando a favore dei tesoriери distinti ordini d'introito delle percezioni e regolari mandati collettivi di rimborso dei pagamenti fatti da ogni contabile.

Nei mandati collettivi di rimborso saranno pur compresi i pagamenti fatti dai tesoriери con mandati provvisori.

Gli ordini d'introito verranno corredati da estratto delle esazioni descritte nello stato trimestrale di situazione di Cassa, ed i mandati collettivi, oltre ai mandati provvisori in appoggio coi relativi documenti, porteranno la distinta dei pagamenti fatti da ciascun contabile.

Art. 168. Prima di passare ai tesoriери gli ordini d'introito ed i mandati di cui è parola nell'articolo precedente, gli uffici di direzione praticano le opportune annotazioni nel registro dei conti correnti coi tesoriери e cogli altri contabili contemplati nell'art. 126.

Art. 169. Un altro registro di conti correnti cogli uffici di direzione e coi contabili sarà pur tenuto dai tesoriери (Modelli n. 23 e 23bis) nel quale annoteranno le percezioni ed i pagamenti eseguiti per loro conto dai contabili, apparenti dai risultati mensili del registro della quitanza e dagli ordini d'introito, e dai mandati di rimborso indicati all'articolo precedente.

In tale registro sarà ogni trimestre riepilogata la contabilità di ciascun tesoriere e contabile per dimostrazione del fondo restante.

Art. 170. I tesoriери rilasceranno a suo tempo la dichiarazione d'assettamento di conti (Modello n. 41) relativi alle operazioni trimestrali dei singoli contabili, la quale servirà loro di quitanza e di riscontro del fondo a loro mani restante.

Art. 171. I contabili, per quanto riguarda la contabilità loro affidata, saranno dipendenti dai Consigli, e per essi dai Comitati locali del rispettivo compartimento marittimo.

Art. 172. Nel mese di aprile di ogni anno i tesoriери sono obbligati a presentare ai rispettivi Consigli il loro conto generale dell'anno precedente, ossia dell'esercizio finanziario scaduto coll'ultimo del mese di marzo.

Questo conto sarà da essi sottoscritto, esteso su carta libera e conforme al Modello num. 42.

Art. 173. Il conto annuale dei tesoriери si divide in caricamento e scaricamento, e deve portare in capo anzitutto il fondo rimasto d'avanzo sull'esercizio precedente e risultante dal relativo conto. Verrà quindi la descrizione dei residui, secondo l'ordine degli antichi iscritti nel titolo terzo o parte supplementare del bilancio.

I fondi di cassa ed i residui vengono sommati insieme formandone così il totale.

Art. 174. Il conto in seguito porta la stessa distribuzione del bilancio, i cui titoli, categorie, capitoli ed articoli si descrivono in esso per ordine.

Alle entrate e spese stanziate in bilancio succedono quelle portate dal titolo addizionale.

Art. 175. Gli articoli di reddito fisso o di somma accertata non esatti non possono trascriversi nella descrizione del conto, come non si può mettere altro articolo del bilancio.

Nell'apposita colonna si porterà la quota rimasta ad esigere, e qualora l'articolo riflettesse un introito eventuale o variabile preautivo, si lasciano in bianco le relative colonne.

Art. 176. Il totale del caricamento risulta dal riepilogo dei fondi di cassa e residui, delle entrate ordinarie, delle entrate straordinarie previste in bilancio, e di quelle non previste descritte nel titolo addizionale.

Il totale dello scaricamento risulta dal riepilogo dei residui, delle spese ordinarie, delle spese straordinarie previste in bilancio, e di quelle non previste descritte nello stesso titolo addizionale.

Infine è fatto il parallelo delle entrate colla spesa generale, dal quale risulterà il fondo effettivo rimasto d'avanzo.

Art. 177. Nel conto dei tesoriери saranno indicati in apposita colonna il numero del ruolo delle esazioni e delle riscosse, non che il numero dei mandati di pagamento.

Se un articolo sarà stato esatto in più volte, si descriveranno separatamente le somme esatte, che poscia sommate insieme, si porteranno nella colonna degli articoli.

Art. 178. I conti dei tesoriери dovranno essere corredati di copia del bilancio, dei ruoli d'esazione, del registro delle quitanze, e dei mandati di pagamento.

Art. 179. I Consigli, verificati i conti dei tesoriери, rivestono gli stessi di loro deliberazione, e ne fanno trasmissione al prefetto per la sua approvazione a termini della legge.

Art. 180. Il prefetto, dopo aver comunicato i conti al Ministero, li approva o vi nulla osta, e li ritorna ai Consigli perchè ne facciano deposito in archivio.

Qualora rifiutasse l'approvazione ne fa conoscere i motivi.

Art. 181. I Consigli, dopo l'approvazione superiore dei conti dei tesoriери, deliberano di scaricare questi della responsabilità per la gestione relativa ai conti approvati, e rilasciano copia della deliberazione.

Art. 182. I tesoriери presteranno una congrua cauzione da determinarsi dai Consigli.

Art. 183. Quando l'importanza della gestione lo richieda, i tesoriери avranno l'obbligo di tenere a loro spese, e sotto la propria responsabilità, un commesso benevolo alle amministrazioni delle Casse, la scelta del quale dovrà essere perciò approvata dai Consigli.

Art. 184. I commessi potranno essere autorizzati dai tesoriери a firmare in loro vece.

Questa autorizzazione dovrà risultare alle amministrazioni da lettera dei tesoriери medesimi.

**TITOLO IV.**

**Disposizioni diverse.**

**CAPO UNICO. — Disposizioni generali e transitorie.**

Art. 185. Presso gli uffici dei Consigli sarà tenuto un registro di conti correnti (Modello n. 43) colle Casse, nel quale si annoteranno le esazioni per retribuzioni che l'una fece per conto dell'altra in conformità delle intendenze dei decreti compilati come all'articolo 49.

Art. 186. Alla fine di ogni trimestre gli uffici

dei Consigli si trasmetteranno scambievolmente lo stato dei conti correnti estratto dal registro, di cui all'articolo precedente.

Art. 187. Al termine di ogni semestre, cioè ai primi di gennaio e luglio di ogni anno, le Casse si compenseranno le esazioni che una fece per conto dell'altra, e quella che, fatta la compensazione, riterrà un maggior fondo passerà questo alla Cassa creditrice per mezzo di vaglia del Tesoro o di buono sulla Banca nazionale.

Art. 188. I debitori morosi di rendite che non provengano da censi, mutui o da altri simili fondi, saranno compulsati al pagamento cogli atti esecutivi.

Il titolo di credito delle Casse, firmato dalle autorità di porto, è reso esecutivo con decreto dell'autorità amministrativa coi privilegi fiscali di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1861. Alle esecuzioni si procede per mezzo di commissario delegato dal prefetto, e scelto fra quelli incaricati delle esecuzioni per l'esazione delle imposte dello Stato.

Le relative spese sono anticipate dalle amministrazioni delle Casse.

Art. 189. Per le oppignorazioni ed esecuzioni si seguiranno le stesse norme che regolano le oppignorazioni e le esecuzioni per la riscossione dei tributi dovuti allo Stato.

Art. 190. Un bastimento che disarmasse in un compartimento marittimo che non fosse quello ove è iscritto, pagherà nel luogo del disarmo i diritti di retribuzione dovuti sul ruolo disarmo, salva la ripartizione alle Casse competenti, come è prescritto dal presente regolamento.

Ove però il capitano o padrone non si trovasse in grado di soddisfare al pagamento del deconto, potrà fare istanza perchè questo sia inviato al compartimento marittimo di iscrizione onde vi venga soddisfatto dai proprietari, dagli armatori, oppure dai loro rappresentanti.

Art. 191. Quando il deconto viene pagato nel luogo in cui si opera il disarmo, l'autorità di porto riterrà il deconto originale, rimettendone copia, unitamente al ruolo d'equipaggio, alla capitaneria del compartimento dove è stato rilasciato.

Nel caso eccezionale contemplato dal secondo capoverso dell'articolo precedente, l'autorità predetta trasmetterà lo stesso deconto originale, accompagnato sempre dal ruolo d'equipaggio.

Art. 192. Il quinto delle prede, le parti di preda, il quarto delle multe ed ammende, le multe, le pene pecuniarie, le ritenzioni di cui agli articoli 229, 242, 263, 265, 447 e 460 del Codice della marina mercantile, e qualunque altro provento assegnato dalle leggi, sono devoluti alle Casse alla cui circoscrizione appartengono i bastimenti se trattati di prede o porzioni di prede, e negli altri casi a quelle nel cui territorio sono iscritti gli individui ai quali si riferiscono.

Se gli individui sono esteri, le somme a questi attinenti vanno alla Cassa della circoscrizione d'iscrizione della nave.

Art. 193. Le segreterie dei tribunali che pronunciano multe debbono farne cenno alla capitaneria di porto che ha giurisdizione nella circoscrizione del tribunale e nel cui compartimento sono iscritti i multati.

L'autorità marittima ne informa la Direzione della Cassa interessata.

L'autorità marittima dà simile informazione per le multe, ammende, pene pecuniarie, ritenzioni sulle paghe, sugli utili e sulle ragioni viveri, infitte a termini del Codice della marina mercantile.

Art. 194. I depositari del prodotto delle prede e gli esattori delle multe avviseranno a ripartire nel modo prescritto dagli articoli 229, 242 e 263 del Codice succitato ed a far pervenire alle competenti Casse degli invalidi della marina mercantile le quote alle medesime dovute.

Art. 195. Succedendo per autorità di giustizia la vendita di un bastimento, le segreterie dei tribunali nanti a cui ha luogo, ne partecipano sollecitamente alla Cassa, nella cui circoscrizione è iscritto il bastimento, onde possa presentare i suoi titoli di credito.

I crediti delle Casse sono fra quelli privilegiati a forma delle disposizioni del Codice di commercio.

Art. 196. Tutti gli occorrenti stampati e registri pel servizio delle Casse degli invalidi della marina mercantile saranno a carico delle stesse, e verranno dai Consigli provveduti ai Comitati locali, alle capitanerie di porto ed agli uffici dipendenti.

Art. 197. Per la trasmissione delle carte e corrispondenza d'ufficio i Consigli, i Comitati locali, le Capitanerie di porto e gli uffici dipendenti, i sindaci ed i contabili delle Casse godranno della franchigia postale nei limiti e nelle forme stabilite dai regolamenti speciali delle RR. poste.

I Consigli faranno uso della stampiglia colla leggenda: — *Casse invalidi della marina mercantile* (indicare la sede) *RR. Poste*.

La franchigia dei Consigli si estenderà anche alla corrispondenza fra di loro.

Art. 198. I locali per gli uffici dei Consigli saranno, per quanto possibile, vicini a quelli delle capitanerie di porto.

I Comitati locali si raduneranno nel locale delle capitanerie di porto.

Art. 199. Le necessarie spese per primo stabilimento degli uffici sono a carico delle Casse.

Art. 200. Ogniqualvolta i Consigli lo reputano opportuno, potranno rivolgersi alla generalità della classe doviziosa della marineria e dei negozianti armatori di bastimenti, perchè venga in soccorso della più istituzione con spontanea elargizione.

Art. 201. Le carte tutte, i registri ed il mobile delle amministrazioni delle Casse di risparmio o beneficenza per gli invalidi della marina mercantile esistente in Genova, di riscatto in Livorno, e dei sussidi per gli invalidi della marina in Ancona, passano rispettivamente alle nuove Casse degli invalidi della marina mercantile aventi sede in dette città.

Art. 202. Sarà fatto un esatto inventario delle carte, e dei registri, e dei crediti delle dette sopresse Casse, i quali crediti si manterranno separati nei bilanci, come pure vi saranno distinte le passività delle medesime.

In detto inventario sarà pure compreso il mobile, indicandone l'approssimativo valore.

Una copia del medesimo dovrà essere rimessa al prefetto ed al Ministero.

Art. 203. Stanno ferme le nomine dei Consigli, dei direttori e dei segretari fatte a termini del R. decreto 4 luglio 1867.

Le elezioni però dei consiglieri e dei direttori saranno indistintamente rinnovate per il 1° di gennaio 1870 sulle basi portate dal presente regolamento.

Art. 204. All'attuazione del presente regolamento i Consigli d'amministrazione provvederanno a far entrare nelle Casse rispettive tutte le somme ad esse spettanti, che fossero state in via provvisoria versate o depositate in altre Casse.

Uguale saranno restituite e rifuse alla Cassa rispettiva le somme provenienti da retribuzione della gente di mare in forza di deconti di ruoli d'equipaggio o da altra fonte, le quali, spettando alla Cassa degli Invalidi di uno dei territori segnati dall'art. 4 della legge 28 luglio 1861, fossero state in addebito per qualsiasi titolo versate nella Cassa degli Invalidi di un territorio diverso.

Firenze, addì 8 novembre 1868.

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato  
per gli affari della marina  
A. RUOTTA.

Elenco di nomine e disposizioni nel personale della Regia marina.

Con RR. decreti 5 ottobre 1868:

Zambelli cav. Vittorio, capitano di vascello di 2° cl. al riposo nello stato maggiore generale della R. marina, accordato a titolo onorifico il grado di contrammiraglio con facoltà di far uso dell'uniforme stabilito per tal grado;

Parrella rev. Francesco, cappellano di 1° categoria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a partire dal 1° settembre 1868;

Paolillo Enrico, 1° capo macchinista in aspettativa per sospensione dallo impiego, richiamato in attività di servizio e riammesso a godere dell'intera paga assegnata al suo grado a far tempo dal 16 ottobre 1868;

Olivetti Carlo, capitano di maggioranza di 2° classe in aspettativa per infermità temporanea non proveniente dal R. servizio, richiamato in attività di servizio, e riammesso a godere dell'intera paga assegnata al suo grado a far tempo dal 16 ottobre 1868.

Con RR. decreti 26 ottobre 1868:

Vitagliano cav. Ruggiero, capitano di vascello di 1° cl. in aspettativa per infermità temporanea non proveniente dal servizio, ed ammesso poscia a concorrere ai 2/3 dell'impieghe che si facessero vacanti nel suo grado ed arma in base all'art. 12 della legge 25 maggio 1862, richiamato in attività di servizio, e riammesso a godere dell'intera paga assegnata al suo grado a far tempo dal 16 novembre 1868;

Arigione Antonio, sottotenente di vascello in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, e riammesso a godere della intera paga assegnata al suo grado a partire dal 16 ottobre 1868;

Arminjon comm. Vittorio, capitano di vascello di 2° cl., nominato membro del Consiglio superiore di ammiraglio;

Arrigioni Francesco, medico di fregata di 2° classe, collocato in riforma per infermità che lo rendono inabile a proseguire nel R. servizio, ed ammesso contemporaneamente a far valere i suoi titoli a quella pensione di riforma che possa competergli a termini di legge a datare dal 16 novembre 1868;

Ugo Emilio, sottotenente di maggioranza, accordato la volontaria dimissione dal R. servizio a far tempo dal 1° novembre 1868.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1868:

Scarpatti Ferdinando, aiutante macchinista nel personale addetto al servizio delle macchine a vapore della marina dello Stato, promosso secondo macchinista colla paga annua di L. 1320 e col godimento degli altri vantaggi stabiliti pel grado stesso a datare dal 1° novembre 1868;

Torinetti Giacomo, id. id. id.;  
De Crescenzo Alfonso, id. id. id.;  
Dozzo Guglielmo, id. id. id.;  
Girace Pasquale, id. id. id.;  
Calvetti Nicolò, id. id. id.;  
Odoven Vincenzo, id. id. id.;  
Caccinolo Pasquale, id. id. id.;  
Natale Gaetano, id. id. id.;  
Dagnino Gio. Batt., id. id. con riserva d'anzianità;

Christi Napoleone, id. id. id.

Con RR. decreti 5 novembre 1868:

Anguissola conte Amilcare, contrammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso contemporaneamente a far valere i suoi titoli a pensione a datare dal 16 novembre 1868;

Pinto Agostino, sottufficiale di maggioranza di 1° cl., promosso sottotenente nel personale degli ufficiali di maggioranza della R. marina con l'annua paga di L. 1600 a far tempo dal 1° dicembre 1868;

Masciarelli Luigi, id. id. id.

Con RR. decreti 8 novembre 1868:

Tholosano di Valgrisanche barone Edoardo, vice ammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso contemporaneamente a far valere i suoi titoli a pensione a datare dal 16 novembre 1868;

Riboty cav. Augusto, contrammiraglio id. id., id. id. a datare dal 1° del mese di dicembre 1868;

Wright comm. Alessandro, id. id., id. id. a datare dal 16 novembre 1868;

Longo nobile Carlo, vice ammiraglio id. id., esonerato dalla carica di comandante in capo del 3° dipartimento marittimo, e nominato comandante in capo del 1° dipartimento marittimo in surrogazione dell'ufficiale generale di pari grado Tholosano di Valgrisanche bar. Edoardo, a far tempo dal 16 novembre 1868;

Cerrati comm. Carlo, contrammiraglio id. id., esonerato dalla carica di aiutante generale del 2° dipartimento marittimo, e nominato comandante in capo del 3° dipartimento marittimo in surrogazione del vice ammiraglio Longo nobile Carlo chiamato ad altre funzioni a far tempo dal 16 novembre 1868;

Longo nobile Carlo, vice ammiraglio comandante in capo del 1° dipartimento marittimo, nominato presidente del Consiglio superiore di ammiraglio in surrogazione dell'ufficiale generale di pari grado Tholosano di Valgrisanche barone Edoardo, a far tempo dal 16 novembre 1868;

De Viry conte Eugenio, contrammiraglio, nominato membro del suddetto consesso in surrogazione dell'ufficiale generale di pari grado Wright comm. Alessandro a far tempo dal 16 novembre 1868;

Fausone di Clavesana cav. Alfredo, capitano di vascello di 1° cl., nominato membro come sopra al posto lasciato vacante fin dal 12 gennaio ultimo scorso dal già capitano di vascello di 1°

classe Del Carretto comm. Evaristo, a far tempo dal 16 novembre 1868;

De Viry conte Eugenio, contrammiraglio, nominato aiutante generale del 1° dipartimento marittimo in surrogazione dell'ufficiale generale di pari grado Wright comm. Alessandro a far tempo dal 16 novembre 1868;

Bagnione di Monale cav. Luigi, capitano di vascello di 2° cl., promosso al grado di contrammiraglio collo stipendio annuo di L. 9000 a far tempo dal 1° del mese di dicembre 1868;

Acton cav. Guglielmo, capitano di vascello di 1° cl., promosso al grado di contrammiraglio collo stipendio annuo di L. 9000 a far tempo dal 1° del mese di dicembre 1868;

Acton cav. Guglielmo, contrammiraglio, esonerato dalla carica di comandante militare locale a Spezia, e nominato aiutante generale del 3° dipartimento marittimo in surrogazione del capitano di vascello di 1° cl. Fausone di Clavesana cav. Alfredo, chiamato ad altre funzioni a far tempo dal 16 novembre 1868;

Pacoret di Saint Don cav. Simone, capitano di vascello di 2° cl., nominato comandante militare locale a Spezia a far tempo dal 1° del mese di dicembre 1868;

Montenajor cav. Ferdinando, capitano di vascello di 2° cl., nominato comandante la 2° divisione del corpo Reale equipaggi a far tempo dal 16 dicembre 1868;

Cacace cav. Raffaele, id. di 1° cl., esonerato dalla carica suddetta;

De Albertis Enrico, guardia marina di 1° cl., accettata la volontaria dimissione dal R. servizio a far tempo dal 1° dicembre 1868.

**PARTE NON UFFICIALE**

**INTERNO**

**SENATO DEL REGNO**

Dopo la riunione negli uffici per la loro costituzione, il Senato radunatosi in pubblica seduta proseguiva la discussione del progetto di legge sul riordinamento del notariato, alla quale presero parte i senatori Chiesi, Lauzi, Miraglia, Musio, Lanzilli e Poggi relatives, ed il ministro guardasigilli, e ne vennero adottati l'art. 3° ed i due primi numeri dell'art. 5° nei termini del controprogetto della Commissione.

In principio della seduta, il presidente diede comunicazione di un messaggio del presidente della Camera dei deputati con cui trasmetteva un disegno di legge d'iniziativa della Camera stessa e dalla medesima adottato per l'estensione dei diritti civili e politici agli italiani delle provincie che non fanno ancora parte del Regno.

La costituzione degli uffici fatta prima della seduta pubblica risultò nel seguente modo:

**Ufficio I.**  
Presidente, senat. Sclopis.  
Vice presidente, senat. Mameli.  
Segretario, senat. Mannelli.  
Commissario per le petizioni, senat. Conforti.

**Ufficio II.**  
Presidente, senat. Desambrois.  
Vice presidente, senat. Arese.  
Segretario, senat. Taverna.  
Commissario per le petizioni, senat. Giovanna.

**Ufficio III.**  
Presidente, senat. Leopardi.  
Vice presidente, senat. Manzoni Tommaso.  
Segretario, senat. Della Gherardesca.  
Commissario per le petizioni, senat. Meuron.

**Ufficio IV.**  
Presidente, senat. Sanseverino.  
Vice presidente, senat. Lauzi.  
Segretario, senat. Caccia.  
Commissario per le petizioni, senat. Beretta.

**Ufficio V.**  
Presidente, senat. Arrivabene.  
Vice presidente, senat. Marzocchi.  
Segretario, senat. Peppi Carlo.  
Commissario per le petizioni, senat. Chiesi.

**CAMERA DEI DEPUTATI.**

Nella tornata di ieri si terminò la discussione dello schema di legge concernente il Codice penale militare marittimo, del quale trattarono ancora i deputati Corte, Fambri, Palasciano, Mazzarella, Samminietti, Corrado, Farini, Biancheri avv., Como, Pisanelli, Ferraris, il relatore Bargoni, il ministro della guerra e il presidente del Consiglio. Lo schema venne approvato con un ordine del giorno proposto dalla Commissione, pel quale la Camera invitava il Ministero a presentare nel principio della prossima sessione una riforma della legislazione penale.

Furono presentati:  
Dal ministro della marina l'inventario di tutti gli oggetti mobili posseduti dalla marina il 31 dicembre 1867;

Dal ministro degli affari esteri tre disegni di legge per l'approvazione di trattati di commercio conclusi colla Cina, col Regno di Siam, col Governo di Tunisi; e fu notificata la nomina del signor Silvio Spaventa, deputato del collegio di Atessa, a consigliere di Stato.

**MINISTERO DELLA GUERRA**

DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO  
Manifesto di concorso per la compilazione di libri di testo ad uso delle scuole reggimentali d'artiglieria.

Essendo andato deserto il concorso al programma num. II — armi portatili, bocche da fuoco, affusti e carreggi, materiale da ponte — di cui è cenno nel manifesto inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 25 febbraio 1868, num. 55, questo Ministero determina quanto segue:

1° È aperto un nuovo concorso alla compilazione di manoscritti che possano servire di libro di testo per l'insegnamento delle materie indicate nel succitato programma num. II.

2° Sarà corrisposto al migliore di quelli presentati e corrispondente allo scopo, secondo il giudizio irripetibile che ne pronunzierà la maggioranza di voti il Comitato d'artiglieria, un premio di L. 3,000.

3° I manoscritti dovranno essere fatti pervenire al Comitato d'artiglieria non più tardi del 1° aprile 1869, franchi di posta e col seguente indirizzo:

Al sig. Presidente del Comitato d'artiglieria  
Torino.

4° Sono mantenute ferme tutte le altre disposizioni contenute nel manifesto inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno del 25 febbraio 1868, num. 55, per quanto esse si riferiscono al programma in discorso.

NB. Il preaccennato programma num. II trova inserito a pag. 41 e seguenti del Giornale militare del corrente anno, di cui i signori concorrenti potranno prendere visione presso i Comandi militari di provincia, le Direzioni d'artiglieria ed altri uffici militari.

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO**  
Distinta delle obbligazioni al portatore create colla legge 9 luglio 1850 (legge 4 agosto 1861, elenco D. n. 6) comprese nella 37° estrazione che ha avuto luogo in Torino il 30 novembre 1868.

**Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio (in ordine d'estrazione).**

Il numero 17895 (dieciasettemila ottocento novantacinque) essendo stato estratto il 1°, ha vinto il premio di lire 33,330.

Il numero 8621 (duemila seicento ventuno) essendo stato estratto il 2°, ha vinto il premio di lire 10,000.

Il numero 3014 (tre mila quattordici) essendo stato estratto il 3°, ha vinto il premio di lire 6670.

Il numero 3477 (tre mila quattrocento settantasette) essendo stato estratto il 4°, ha vinto il premio di lire 5,260.

Il numero 7524 (settemila cinquecento ventiquattro) essendo stato estratto il 5°, ha vinto il premio di lire 400.

**Numeri delle 231 susseguenti obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).**

145	157	274	282	350	426	587
621	691	721	766	785	812	826
837	908	1137	1173	1208	1227	1260
1361	1556	1743	1828	1869	1953	1995
2013	2042	2080	2150	2253	2257	2313
2347	2351	2387	2422	2548	2623	2664
2739	2843	2972	3029	3089	3248	3262
3499	3770	3858	3942	3996	4094	4286
4342	4370	4472	4486	4494	4592	4723
4738	4758	4860	5046	5186	5240	5274
5291	5345	5391	5516	5522	5532	5588
5700	5742	5764	5777	5838	5842	5996
6100	6137	6154	6183	6269	6277	6495
6578	6678	6787	6703	6769	6798	6975
7055	7065	7216	7217	7230	7257	7284
7432	7437	7562	7669	7757	7817	8005
8126	8174	8189	8317	8391		



